



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 7/2025

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **69040**,
depositato il 6 dicembre 2022, proposto da:

L. D. M., c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliata in Messina, via
Industriale 38, presso lo studio degli avv.ti Annamaria Siracusano e
Francesco Maddocco, indirizzo di posta elettronica
avvsiracusano72@pec.giuffre.it e avvmaddocco@pec.giuffre.it, che la
rappresentano e difendono giusta procura in atti

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana
G. Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 7 gennaio 2025, come da verbale di
udienza;

FATTO

1)- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio **L. D. M.**, titolare di
pensione OMISSIS dal giorno 1 giugno 2019, ha dedotto che l'INPS ha

erroneamente quantificato il suo trattamento pensionistico, avendolo determinato con il sistema misto invece che con quello retributivo. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che si sarebbe dovuto applicare il sistema retributivo in considerazione del fatto che la ricorrente aveva maturato più di 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995, dovendosi tener conto anche dei periodi di contribuzione presso l'ENPAM, cassa professionale dei medici. Pertanto, sulla base di precedenti giurisprudenziali favorevoli e dopo un'articolata disamina della normativa, sottolineando la violazione dell'art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e invocando il disposto dell'art. 1, comma 246, della legge n. 228 del 2012, la ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS con conseguente rideterminazione della pensione con il sistema retributivo e con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle differenze oltre accessori.

2)- L'INPS ha integralmente contestato le tesi della ricorrente, affermando la correttezza dell'operato dell'ufficio; ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

3)- All'udienza del 7 gennaio 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

1)- Il Giudice osserva che, sulla base dell'indirizzo più recente espresso ripetutamente dalla locale Sezione di Appello (ex plurimis si v. sentenza n. 14/2023 su caso analogo), occorre mutare il precedente orientamento già espresso in altre pronunce. Vanno quindi condivise le dettagliate argomentazioni esposte nella citata sentenza n. 14/2023, che ha operato un'attenta e convincente rilettura sistematica delle norme rilevanti.

Invero, la questione di diritto dirimente del presente giudizio riguarda l'interpretazione del comma 246 della legge 228/2012 secondo cui, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito *che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.”*

In particolare, la ricorrente, la quale ha conseguito la pensione con il “*cumulo gratuito*”, ritiene che la riportata disposizione consenta di computare, ai fini della determinazione della quota di pensione a carico dell'INPS, tutti i periodi contributivi non coincidenti maturati anche presso la cassa di previdenza professionale ENPAM, al fine di determinare l'anzianità contributiva complessiva al 31.12.1995. Ciò condurrebbe, nella fattispecie in esame, all'applicazione del più favorevole sistema di calcolo retributivo alla quota di pensione INPS (per la parte sino al 31.12.2011), anziché di quello misto concretamente utilizzato dall'ente previdenziale.

2)- Invero, la pretesa della ricorrente si fonda sulle modifiche apportate con l'art. 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), con cui è stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari dell'istituto del cumulo, estendendo la copertura del comma 239

anche agli iscritti “*agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103...*”,

così ricomprendendo tra le gestioni previdenziali alle quali è possibile applicare il cumulo anche quelle dei liberi professionisti. Inoltre, il legislatore del 2016 ha novellato il citato comma 239 consentendo l'accesso al cumulo anche per la pensione anticipata.

I successivi commi da 240 a 246 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 non sono stati invece interessati dalla novella legislativa, rimanendo così inalterato l'impianto generale dell'istituto e, conseguentemente, il sistema di calcolo pro quota della pensione.

Secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, avvalorata anche da giurisprudenza di questa Corte, dopo la modifica apportata al comma 239, il richiamo alle gestioni ivi indicate contenuto nel comma 246 permetterebbe di computare (ai fini della determinazione della quota di pensione a carico dell'INPS) tutti i periodi contributivi non coincidenti maturati anche presso la cassa di previdenza professionale (nella specie, ENPAM); ciò al fine di determinare l'anzianità contributiva complessiva al 31.12.1995 con applicazione del sistema di calcolo retributivo alla quota di pensione INPS, sino al 31.12.2011.

3)- Al riguardo, condividendo la posizione espressa dalla Sezione di appello per la Regione siciliana con la citata sentenza n. 14/2023, il Giudice ritiene che va privilegiata l'opzione ermeneutica che maggiormente assicura la coerenza interna della complessiva disciplina del cumulo contenuta nei commi da 239 a 248 dell'art. 1 della legge 228/2012. A tal fine, occorre integrare l'interpretazione letterale con l'interpretazione logica. Bisogna

dunque valutare il contesto in cui si colloca la disposizione da interpretare

(Sez. III Centr., sent. n. 66/2020), in modo da evitare interpretazioni

contraddittorie suscettibili di rendere la norma controversa incoerente con il

sistema delineato dal legislatore (Corte costituzionale sent. n. 85/2013).

Va sottolineato che il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso

differenti gestioni, mediante la *fictio iuris* del cumulo gratuito, è finalizzato

al conseguimento del diritto ad un'unica pensione, senza che ciò possa

ridondare sulla misura della stessa, poiché la novella legislativa del 2016 ha

riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del

beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento

ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla

modifica); quest'ultimo comma espressamente preserva i sistemi di calcolo

delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive maturate

all'interno di ciascuna di esse e sulla base delle rispettive retribuzioni di

riferimento. Tale ultima disposizione conduce altresì ad escludere la

possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del

trattamento pensionistico in gestioni diverse.

4)- In base al principio di coerenza logico-sistematica dell'istituto e

dell'ordinamento di settore in cui esso è collocato, va ritenuto che la

previsione del comma 246 debba essere riferita ai periodi assicurativi

maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e

sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2,

comma 26, della legge 335/95 ovvero alle gestioni di competenza INPS ove

risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non

sovrapposti. Diversamente considerando, infatti, si giungerebbe ad una non

consentita doppia valorizzazione, a fini diversi del diritto, di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili (data l'autonomia di cui godono le casse previdenziali private, a mente dell'art. 3, c.12, della legge n. 335/1995) in violazione della stessa ratio dell'istituto del cumulo.

5)- Va aggiunto che la perdurante possibilità per gli interessati di richiedere la ricongiunzione o la totalizzazione è un ulteriore argomento a sostegno della tesi ora esposta ove, di contro, la prospettazione di parte ricorrente condurrebbe irragionevolmente al conseguimento dei medesimi benefici ottenibili con la ricongiunzione, senza la corresponsione del relativo onere e senza il trasferimento della correlata contribuzione presso l'INPS. Inoltre, al pensionato continuerebbe ad essere corrisposta la quota a carico della Cassa professionale, con una evidente e non consentita duplicazione di utilità, posto che le anzianità ivi maturate sarebbero state, al contempo, valutate dall'INPS per il calcolo della quota di pensione a proprio carico.

6)- Va ulteriormente precisato che l'invocato sistema di calcolo ex art. 1, c. 13, della legge 335/1995 si applica solo ai periodi maturati nelle gestioni dell'INPS, per effetto del richiamo contenuto nel comma 13 al comma 6 del medesimo articolo il quale, nell'introdurre il nuovo criterio di computo di tipo contributivo (con i temperamenti previsti dai commi 12 e 13 per la graduale applicazione della nuova disciplina), lo circoscrive espressamente alle sole pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

La diversità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti è difatti del tutto ragionevole, data l'eterogeneità delle situazioni poste a

raffronto, sussistendo oggettive diversità strutturali nella disciplina delle casse previdenziali dei liberi professionisti e in quella delle casse gestite dall'INPS (cfr. Corte cost. n. 92/2009).

7)- Conclusivamente, va quindi affermato che l'ente previdenziale ha correttamente applicato il sistema di calcolo di tipo "misto" alla pensione della ricorrente, non avendo quest'ultima maturato 18 anni di contributi presso le gestioni previdenziali INPS.

Il ricorso va pertanto respinto.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 7 gennaio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della

Palermo, 7 gennaio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 7 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

identificativi di **L.D. M.**, c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 8 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

[illegible]
